

W.T.K.A. ITALIA KARATE

WWW.WTKAKARATEITALIA.IT



VADEMECUM

a cura della Presidenza Nazionale

Consiglio Federale

Presidente
Daniele Angileri

Segretario Generale
Gianni Santoro

Consigliere
Giordano Focardi

Consigliere
Fabio Tomei

Consigliere
Alberto Toni

Consigliere
Marcela Chiriac

Consigliere
Gaia Dogocher

Consigliere
Roberto Geri

Consiglio Tecnico

Consulente
Ywao Yoshioka

Presidente
Fabio Tomei

Consigliere
G.P. Lauciello

Consigliere
Roberto Zanini

Consigliere
Fabrizio Davì

Consigliere
Marco Conforti

Consigliere
Roberto Latini

Consigliere
Roberto Geri

Consigliere
Adriano Fiordi

Consigliere
G. Paolo Grassucci

Consigliere
Fabiano Savino

WTKA Italia Karate

Statuto

Indice

Articolo 1 – Denominazione

Articolo 2 – Sede Legale

Articolo 3 – Scopo

Articolo 4 – Soci

Articolo 5 – Patrimonio

Articolo 6 – Domanda di Ammissione (Soci effettivi)

Articolo 6 (bis.) - Ammissione Soci Aderenti (Affiliati)

Articolo 7 – Diritti dei Soci

Articolo 8 – Decadenza dei Soci e Affiliati

Articolo 9 – Anno sociale

Articolo 10 – Organi

Articolo 11 – Assemblea

Articolo 12 – Diritti di Partecipazione

Articolo 13 – Compiti dell'Assemblea

Articolo 14 – Convocazione

Articolo 15 – Validità Assembleare

Articolo 16 – Modifiche Statuto

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

Articolo 18 – Dimissioni

Articolo 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Articolo 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Articolo 21 - Il Presidente

Articolo 22 - Il Vice Presidente

Articolo 23 - Il Segretario

Articolo 24 - Incompatibilità ed Esclusioni

Articolo 25 - Durata

Articolo 26 - Sezioni

Articolo 27 - Trasformazione

Articolo 28 - Clausola Compromissoria

Articolo 29 - Scioglimento

Articolo 30 - Provvedimenti Disciplinari della WTKA ITALIA

Articolo 31 - Vincolo di Giustizia

Articolo 32 - Norma Finale

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

W.T.K.A. karate ITALIA

karate point - karate -kobudo- karate self defance

Art. 1 – Denominazione :

WTKA Karate Italia

E' costituita la Associazione denominata WTKA Karate Italia

Art. 2 - Sede Legale :

c/o Daniele Angileri via Guadalajara 33 57124 Livorno

L' Associazione ha sede operativa sul Territorio Nazionale dove ne esistono le strutture

Art. 3 - Scopo

L' Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa, con particolare riferimento alla pratica del Karate e discipline affini.

A tale scopo l' associazione potrà organizzare campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione dell' attività Karate e discipline affini.

L' associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della

WTKA e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 4 - Soci

L' associazione è composta da soci fondatori ed effettivi.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell' associazione. Costoro sono esenti dall'impegno di versare la quota sociale ed hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le

assemblee ordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo. Sono Associati o Aderenti (Affiliati) tutti coloro che svolgono attività sportiva all'interno dell'associazione, previa iscrizione o adesione alla stessa. I soci effettivi (Associati) godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. Godono dell'elettorato passivo solo dopo quattro anni di ininterrotta regolare iscrizione all'Associazione. I soci Aderenti (Affiliati) non godono, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali.

Art. 5 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dall'Associazione.

Art. 6 - Domanda di Ammissione (Soci effettivi)

Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Art. 6 bis - Domanda di Ammissione Soci Aderenti (Affiliati)

Tutti coloro che intendono Aderire all'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Art. 7 - Diritti dei Soci

La qualifica di socio dà diritto a frequentare "eventuali" locali e impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento ed ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dall'associazione. I soci hanno il dovere di mantenere un comportamento civile per il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalla wtka e dagli organismi sportivi nazionali ai quali l'associazione aderisce.

Art. 8 - Decadenza dei Soci e Affiliati

I soci cessano automaticamente di appartenere all'associazione in caso di mancato rinnovo dell'adesione o per morosità protrattasi per oltre giorni 15 dalla scadenza del versamento richiesto. Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo e pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce l'ostacolo a buon andamento del sodalizio.

Art. 9 - Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 10 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a. l'Assemblea generale dei soci;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci effettivi è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 12 - Diritti di Partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci Effettivi che siano in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea.

Art.13 - Compiti dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 28 febbraio di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro anno sportivo, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella

programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al secondo comma dell'art.14.

Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo, qualora per dimissioni o per qualsiasi altro motivo esso venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art.14:

1. l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modifiche(art.16);
2. l'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche;
3. la delibera sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'associazione;
4. la delibera dello scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'articolo 29 del presente Statuto.

Di ogni assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci.

Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

Art. 14 - Convocazione

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso affisso all'albo dell'associazione almeno 8 gg. prima della data di convocazione.

Art. 15 - Validità Assembleare

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza, metà più uno dei soci.

Trascorsa un ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 16 - Modifiche Statuto

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 4/5 dei soci fondatori. Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per referendum.

Art. 17- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente, ed il Segretario e sindaco revisore con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, da parte del Consiglio medesimo, potranno essere (qual'ora vi siano le risorse necessarie) rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta, concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assorta. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art.18- Dimissioni

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria.

Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art.19 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.

Art.20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- Redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- Redigere il regolamento interno dell'associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
- Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- Promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative;
- Redigere i regolamenti per le attività sportiva;
- Assumere tutte le deliberazioni inerenti alla gestione del personale, sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
- Stabilire l'importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento;
- Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- Adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- Curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea del presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- Provvedere al tesseramento dei soci alla wtka Italia, entro i termini fissati annualmente dalla federazione stessa

Art.21 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione dell'associazione.

Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Art.22 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.23 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione della proprietà dell'Associazione e alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art.24 - Incompatibilità ed Esclusioni

1. Coloro che non siano maggiorenni;
2. Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
3. Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art.25 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.26 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.27 - Trasformazione

L'Assemblea potrà deliberare a maggioranza qualificata la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.02.1983 n.50.

Art.28 - Clausola Compromissoria

I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro, per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale, costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. In mancanza di intesa sul nominativo del Presidente questi viene designato dalla WtkA Italia. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irriparabile sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente la sanzione della radiazione dell'Associazione.

I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

Art.29 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, previo parere favorevole dei 4/5 dei soci fondatori, dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti un solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Le eventuali attività, le attrezzature, i premi, e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devolute ad enti affini o alla FIGC o ad enti di beneficenza.

Art.30 - Provvedimenti Disciplinari della WTKA ITALIA

L'Associazione è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri soci i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della **WTKA ITALIA**

Art.31 - Vincolo di Giustizia

L'associazione dal momento della filiazione, ed i soci dal momento del tesseramento alla WTKA Italia si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria, previsti nello statuto e nei regolamenti **WTKA ITALIA**

Art.32 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto ed ai regolamenti della **WTKA ITALIA** e, in difetto di essi, alle norme del Codice civile in materia di associazione.

Approvato Dall'assemblea Costituente

In data 12 Febbraio 2006 ore 12,00

Livorno Via Garibaldi 216

WTKA Italia Karate

Regolamento Interno
Federale

INDICE

TITOLO 1 – SOCI

Articolo 1 – i Soci

Articolo 2 - Diritti e doveri dei Soci effettivi

TITOLO 2 - I TESSERATI

Articolo 3 – Tesserati

Articolo 4 – Diritti e doveri

Articolo 5 – Tutela sanitaria

Articolo 6 - I Dirigenti

TITOLO 3 – LE ASSEMBLEE

Articolo 7 – Norme generali

Articolo 8 – Commissione Verifica Poteri e Scrutinio

Articolo 9 – Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

Articolo 10 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Articolo 11 – Verbale dell'Assemblea

Articolo 12 – Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

TITOLO 4 - STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA

Articolo 13 – Norme generali

Articolo 14 – Il Consiglio Tecnico Nazionale

Articolo 15 – Il Responsabile delle Nazionali

Articolo 16 - La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

Articolo 17 - La Commissione Nazionale Master

Articolo 18 – Il Direttore delle Gare

Articolo 19- Ufficio Legale e Giudice Sportivo

TITOLO 5 – CODICE DISCIPLINARE E GIUDICE SPORTIVO

Articolo 1 - Specifiche

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Rapporti con i mezzi di comunicazione

Articolo 4 - Norma specifica per gli atleti di Rango Nazionale

Articolo 5 - Sanzioni Federali

Articolo 6 - Criteri per la determinazione

Articolo 7 - Poteri e limitazioni

Articolo 8 - Norme Finali

TITOLO 6 - GLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 20 - Norme generali

Articolo 21– Gli Arbitri Regionali

Articolo 22 – Gli Arbitri Nazionali

Articolo 23 - Gli Arbitri Internazionali

Articolo 24 – I Presidenti di Giuria

Articolo 25 - Gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti

TITOLO 7 - GLI INSEGNANTI TECNICI

- Articolo 26 - Norme generali
- Articolo 27 – Allenatori
- Articolo 28 – Gli Istruttori
- Articolo 29- I Maestri
- Articolo 30 - I Maestri Benemeriti

TITOLO 8 - GLI ATLETI

- Articolo 31- Norme generali
- Articolo 32 - Classi degli Atleti

TITOLO 9 - I GRADI

- Articolo 33 – Norme generali
- Articolo 34 – Graduazione dei Kyu
- Articolo 35 - Graduazione dei Dan per Esami
- Articolo 36 - Graduazione dei Dan per meriti eccezionali

TITOLO 10 - LE MANIFESTAZIONI

- Articolo 37 – Organizzazione
- Articolo 38 - Reclami
- Articolo 39 - Ricorsi
- Articolo 40 - Omologazione

TITOLO 1 I SOCI

Articolo 1 – I SOCI

I Soci si dividono in:

- Fondatori
- Effettivi
- Affiliati

SOCI FONDATORI: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione WTKA Italia Karate. Costoro sono esenti dall'impegno di versare la quota sociale ed hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

SOCI EFFETTIVI: sono tutti i presidenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche o Gruppi Sportivi regolarmente registrati, e hanno diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. Godono dell'elettorato passivo solo dopo quattro anni di ininterrotta regolare iscrizione all'Associazione WTKA Italia Karate.

Inoltre le suddette A.S.D. devono essere costituite:

- a) nel rispetto dell'Art. 90 della Legge 289\02, così come modificato dalla Legge 128\04;
- b) si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti.
- c) versino le prescritte quote fissate annualmente dal Consiglio Federale.

SOCI AFFILIATI : Sono tutti coloro che vengono Tesserati a WTKA Italia Karate attraverso l'organizzazione del socio effettivo, non hanno diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee. Hanno comunque diritto a partecipare a tutte le attività tecniche e sportive promosse dalla WTKA ITALIA KARATE previa iscrizione e autorizzazione del A.S.D. o gruppo di appartenenza.

1. E' istituito presso la Segreteria Federale l'Albo WTKA Italia Karate dei soci effettivi e delle società di appartenenza,
2. I Soci Effettivi, a nome e per conto delle loro Associazioni Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento. Sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delibera il Consiglio Federale.
5. Le domande di affiliazione e di tesseramento possono essere presentate nel corso di tutto l'anno solare. Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° ottobre al 15 gennaio; quelle presentate dal 16 gennaio al 30 giugno sono soggette ad una soprattassa pari al 50% della quota di riaffiliazione.

Articolo 2 - Diritti e doveri dei Soci Effettivi

1. I Soci Effettivi hanno diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b. di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
 - c. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla WTKA Italia Karate.

2. I Soci Effettivi sono tenute a:
 - a. osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della WTKA Italia Karate, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;
 - b. adempiere agli obblighi di carattere economico;
 - c. mettere a disposizione della Federazione e dei Comitati Regionali gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali o Regionali;
 - d. vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative alla pratica di metodi dopanti e all'uso di sostanze proibite;
 - e. tesserare tutti i propri Atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista nelle norme sanitarie in vigore;
 - f. curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri associati;
 - g. favorire le operazioni di ispezione e di controllo disposte dalla Federazione;
 - h. assicurare ai propri Associati la più ampia assistenza tecnica e morale;
 - i. far seguire in gara i propri Atleti da un Insegnante Tecnico qualificato;
 - l. corrispondere con gli Organi Federali Centrali e con gli Uffici della Federazione esclusivamente tramite il Comitato Regionale competente.

3. I Soci Effettivi sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

4. Soci Effettivi sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla WTKA Italia Karate, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.

TITOLO 2 I TESSERATI

Articolo 3 – I Tesserati

1. Le Persone fisiche che possono far parte della WTKA Italia Karate in base all'art.1 com.1, 2 e 3 sono:
 - a) gli Atleti;
 - b) gli Insegnanti Tecnici;
 - c) gli Ufficiali di Gara;
 - d) i Presidenti di Giuria
 - e) i Dirigenti Sociali;
 - f) i Soci delle Società Sportive;
 - g) i Dirigenti Federali;
 - h) gli Onorari ed i Benemeriti.

2. Il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere a),b),c),d),e) ed f) è valido dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera g) e h) è valido dal momento dell'elezione o della nomina;

La validità del tesseramento scade il 31 Agosto dell'anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.

3. Il tesseramento è valido per l'intero anno.
4. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali;
 - c) nei casi previsti nell'Art. 5 del presente Regolamento.
5. Le società e tutti coloro che hanno cariche federali devono rinnovare l'iscrizione entro il 30 settembre per poter mantenere le cariche federali

Articolo 4 – Diritti e doveri dei Tesserati

1. I Tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
 - b) indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla WTKA Italia Karate in materia;
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - d) partecipare alle Assemblee se sono stati eletti Presidenti Sociali o Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici.
2. Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, non è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo.
3. I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia Sportiva ed i Regolamenti Tecnici ed ogni altro Regolamento o disposizione emanata dagli Organi Federali.
3. Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
4. Gli atleti che saranno esclusi dalla società presso la quale sono iscritti, possono continuare a partecipare alle attività federali a discrezione della WTKA Karate Italia in base alle motivazioni di esclusione dalla palestra la quale dovrà depositare presso la segreteria eventuali ragioni. Così dovrà fare anche l'atleta

Articolo 5 -Tutela Sanitaria

1. Una volta iscritto il tesserato è tutelato da una polizza infortuni di base compresa nell'iscrizione, inoltre potrà attraverso la Segreteria Nazionale aumentare a proprie spese il premio assicurativo, richiedendo specificatamente il tipo di polizza tra A. B. C. in base alle proprie esigenze.
- a. Prima dell'inizio delle attività le Società sono obbligate a richiedere per i propri Atleti Agonisti tesserati di sottoporsi alla visita di controllo per l'accertamento dell'idoneità alla pratica agonistica.
- b. Detta visita è consigliata a tutti i tesserati anche non agonisti
2. In caso di infortuni subiti nella pratica delle discipline contemplate nella WTKA il tesserato dovrà scaricare dal sito o richiedere alla segreteria della sua palestra il modulo di denuncia dell'infortunio compilarlo in ogni sua parte allegarvi il referto del pronto soccorso o comunque del primo riscontro medico.
3. Inviare copia alla segreteria nazionale per l'apertura della pratica.

Articolo 6– I Dirigenti

1. Fanno parte della Federazione in qualità di Dirigenti:
 - a) i Dirigenti Federali centrali;
 - b) i Dirigenti Federali periferici;
 - c) i Dirigenti Sociali.

Dirigenti Federali centrali sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica federale nazionale.

Dirigenti Federali periferici sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e i nominati ad una carica federale regionale.

Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale.

2. I Dirigenti Federali centrali e periferici fanno parte della Federazione dal momento dell'elezione o della nomina.
3. I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della loro Società Sportiva.

TITOLO 3 LE ASSEMBLEE

Articolo 7 – Norme generali

1. La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali e Regionali, ordinarie e straordinarie, sono regolate dallo Statuto Federale.

Articolo 8– Commissione Verifica Poteri e Scrutinio

1. La Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, organo permanente dell'Assemblea, è nominata dal Consiglio Federale
2. La Commissione è composta di un Presidente e di 3 membri.
3. La Commissione dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandate.
4. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio i candidati alle cariche federali.
5. I compiti della Commissione sono:
 - a) controllare l'identità dei rappresentanti delle Società Sportive, presenti di persona o per delega;
 - b) accertare la validità delle deleghe;
 - c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto;
 - d) provvedere allo scrutinio nelle votazioni.
6. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale dal quale devono risultare:
 - a) il numero delle Società Sportive rappresentate in Assemblea;

Articolo 9 – Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

1. I Soci Effettivi che hanno maturato il quarto anno di iscrizione ininterrotta che intendono concorrere alle cariche federali devono porre la propria formale candidatura tramite apposito modulo e depositarla presso la Segreteria Nazionale entro i termini previsti.
2. Scaduti i termini prescritti, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
3. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette mediante affissione presso gli Uffici Federali.

4. Analoghe procedure devono essere eseguite a cura dei Comitati Regionali nei casi di elezioni a cariche periferiche.
5. Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche federali è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso il ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione Federale d'Appello.

Articolo 10 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

1. All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio esamina la validità delle deleghe di tutti i Rappresentanti presenti fino a quel momento ed accerta se si sia costituita la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dallo Statuto Federale.
2. In caso affermativo, passa a redigere il verbale di cui all'Art. 9 del presente Regolamento; in caso negativo attende che si presentino tutti i rappresentanti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
3. Il Presidente Federale, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio, procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale. Successivamente, invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vicepresidente che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente. Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale della Federazione.
4. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
 - c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - d) determina il sistema di votazione
 - e) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive a seguito di verbale della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio;
 - f) dichiara chiusa l'Assemblea esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - g) controlla e convalida la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi, firmandoli unitamente al Segretario dell'Assemblea.

Articolo 11 – Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale, è redatto, entro dieci giorni, e conservata presso la Segreteria Federale.
3. Ciascun partecipante avente diritto di voto all'Assemblea Nazionale ed ogni Rappresentante di Società Sportiva ha facoltà di prendere visione della copia del verbale presso la Segreteria Federale.

Articolo 12 – Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso da proporsi all' ufficio legale dell'Wtka da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari, a pena di inammissibilità, entro e non oltre venti giorni dallo svolgimento dell'Assemblea stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.

TITOLO 4 STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA

Articolo 13– Norme generali

1. La struttura tecnico-organizzativa dei Settori comprende:
 - a) Il Consiglio Tecnico Nazionale;
 - b) Il Responsabile delle Nazionali
 - c) la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;
 - d) la Commissione Nazionale Master;
 - e) il Direttore delle Gare e Segreteria gare;
 - f) Ufficio legale e Giudice sportivo
2. Tutte le cariche previste nella struttura tecnico-organizzativa dei Settori sono deliberate dal Consiglio, ed hanno una durata biennale, salvo decadenza, dimissioni o revoca.

Articolo 14– Il Consiglio Tecnico Nazionale

1. Il Consiglio Tecnico Nazionale è nominato dal Direttivo ed è costituita da un Presidente, un Direttore Tecnico e da 4 membri , in possesso della qualifica di Maestro o Maestro Benemerito e con un grado non inferiore al 7°Dan.
2. I compiti della Commissione sono:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio di Settore:
 - a.1) i programmi dei Corsi di aggiornamento;
 - a.2) i programmi per la formazione tecnica
 - a.3) i programmi di Esame da 1°a 5°Dan;
 - a.4) i nominativi dei Maestri da nominare "Benemeriti";
 - b) vigilare sulla condotta degli Insegnanti Tecnici, provvedendo a segnalare al Procuratore Federale, tramite la Segreteria Federale, eventuali infrazioni disciplinari;
 - c) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore

Articolo 15 – Il Responsabile delle Nazionali

Esso è nominato dal Consiglio Nazionale, ed ha i seguenti compiti:

- a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio:
 - a.1) la relazione tecnica ed il programma di preparazione dell'anno successivo;
 - a.2) l'elenco degli Atleti di "Interesse Internazionale" in base alle proprie caratteristiche a seconda delle gare da svolgere e prelevati dagli azzurrabili;
 - a.3) il programma dei raduni collegiali di preparazione delle Squadre di competenza;
- b) convocare, tramite la Segreteria Federale, gli Atleti per i raduni collegiali;
- c) curare la selezione, la preparazione e la partecipazione alle manifestazioni internazionali;
- d) proporre al Presidente della Federazione, i nominativi degli Atleti selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali;
- e) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti di propria competenza e sull'osservanza delle norme sanitarie ed antidoping;
- f) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 16 - La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

1. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta di un Presidente e di 4 membri, in possesso della qualifica di Arbitro Internazionale.
2. I compiti della Commissione sono:

- a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio di Settore:
 - a.1) i programmi della formazione degli Arbitri
 - a.2) i programmi dei Corsi di aggiornamento;
 - a.3) i nominativi dei Commissari di Gara che dovranno controllare e valutare l'operato degli Arbitri;
 - a.4) i nominativi dei Presidenti di Giuria "coordinatori";
 - a.5) i nominativi degli Arbitri idonei a sostenere gli Esami per l'acquisizione della qualifica di Internazionale e per la promozione alla categoria superiore;
 - a.6) i nominativi degli Ufficiali di Gara Nazionali o Internazionali da nominare "Benemeriti".
- b) designare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali ed internazionali;
- c) compilare annualmente, sulla base dei rapporti dei Commissari di Gara, la graduatoria di merito degli Arbitri Nazionali;
- d) curare l'aggiornamento del Regolamento Arbitrale Internazionale, in base alle eventuali modifiche disposte dalla Federazione Internazionale;
- f) vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara provvedendo a segnalare al Giudice Sportivo, tramite la Segreteria di Gara, eventuali infrazioni disciplinari;
- g) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 17 - La Commissione Nazionale Master

1. La Commissione Nazionale Master è nominata dal Consiglio Direttivo e composta un Presidente e da due membri.
2. I compiti della Commissione sono:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio:
 - a.1) il programma di sviluppo dell'attività riservata ai Master;
 - b) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che le venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 18 – Il Direttore delle Gare

1. Il Direttore delle Gare è nominato dal Consiglio Direttivo
2. I compiti del Direttore delle Gare sono:
 - a) proporre entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio, le soluzioni idonee alla migliore organizzazione delle manifestazioni, sia per quanto riguarda la sistemazione del campo di gara, sia per quanto riguarda il numero dei partecipanti;
 - b) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio.

Articolo 20 – Il Responsabile del Centro Perfezionamento Tecnico Regionale

1. Il Responsabile del Centro Perfezionamento Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale.

2. I Centri Perfezionamento Tecnico Regionale sono istituiti in ogni Regione con lo scopo di perfezionare le qualità tecniche e migliorare la preparazione degli Atleti della Regione, secondo le indicazioni della Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 19 Ufficio Legale & Giudice Sportivo

1 Il Giudice Sportivo è il rappresentante dell'ufficio legale di WTKA la sua funzione è quella di assistere i tesserati nelle controversie nell'ambito di WTKA

2 il Giudice Sportivo Impone sanzioni o penalità. La sua funzione è quella di giudicare in merito ad una protesta e accertarsi che sia fatta giustizia per rimediare a qualsiasi procedura che contravviene alle regole.

TITOLO 5

Iter per lo sviluppo della controversia e codice disciplinare a cura dell'ufficio Legale
**Visto l'art.13 dello STATUTO FEDERALE ,approvato dal Consiglio Direttivo in data
19 Luglio 2010 e preso atto della deliberazione del Consiglio esecutivo**

in data 01 Settembre 2010

DELIBERA

II CODICE DISCIPLINARE

Art.1 Specifiche

- a. Il presente CODICE Disciplinare è finalizzato a garantire la rettitudine morale e sportiva dei SOCI affiliati e/o effettivi comunque tutti tesserati della WTKA come descritto nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto e osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali.
- b. L'ignoranza dello Statuto e dei Regolamenti Federali del codice Disciplinare deve essere invocata a nessun effetto.

Art.2 – Principi generali.

- a. La responsabilità disciplinare è personale.
- b. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni .
- c. Le sanzioni disciplinari devono avere sempre finalità educative e tendere a consolidare il senso di responsabilità; devono essere sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al ripristino delle condizioni di normalità statutarie.

Art. 3- Rapporti con i mezzi di comunicazione

Fermo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto di critica, chi nel corso di interviste con organi di stampa e televisivi. Rilascerà dichiarazioni che possono risultare comunque lesivi alla WTKA e relativi tesserati, saranno oggetto di sanzioni disciplinari, ciò anche alla luce delle norme vigenti in ambito della riservatezza.

Art. 4 norma specifica per gli atleti di Rango Nazionale

- a. Gli Atleti definiti Azzurrabili e Azzurri quando convocati sono tenuti ad eseguire la prestazione sportiva nell'ambito del circuito WTKA, fornendo una leale collaborazione formale e sostanziale a tutto lo staff Federale e finalizzando il proprio comportamento al massimo rendimento agonistico individuale e di squadra.
- b. Devono in particolare rispettare le istruzioni tecniche impartite dai tecnici e dirigenti federali per il raggiungimento degli scopi agonistici prefissati.
- c. Fare propri gli insegnamenti e le scelte operate dal Tecnico (allenatore) designato durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive.
- d. Devono avere nei confronti degli altri soci e dei membri del Consiglio Direttivo e di tutti i componenti dello staff tecnico lo stesso rispetto che quest'ultimi devono loro.
- e. Inoltre devono avere massimo rispetto per le compagini avversarie, evitando scontri verbali anche a fronte di evidenti provocazioni.
- f. Gli atleti sono tenuti a partecipare a tutti gli allenamenti e ritiri nelle ore nei giorni e nei luoghi stabiliti da WTKA, eventualmente informando con congruo anticipo il tecnico o la segreteria nazionale in caso di assenza o ritardi.
- g. L'atleta è in ogni caso tenuto ad astenersi dal porre in essere: atti, dichiarazioni o comportamenti lesivi all'immagine o agli interessi di WTKA

atti, dichiarazioni o scritti idonei ad istigare al mancato rispetto delle regole sportive e di WTKA atti dichiarazioni o scritti che si pongono in qualsiasi modo in contrasto con i principi di lealtà e correttezza sportiva.

- h. L'atleta di Rango Nazionale non può svolgere alcun genere di attività agonistica in altra federazione se incompatibile con i programmi della WTKA e comunque senza previa autorizzazione degli organi competenti; inoltre è vietata ogni attività sportiva ad alto rischio.
- i. È fatto divieto l'uso di sostanze dopanti e comunque di qualsiasi natura per aumentare le prestazioni fisiche; chiunque contravvenisse sarà oggetto di sanzione disciplinare grave punito con la squalifica

.Art. 5 Sanzioni Federali

- a. **Premesso che, ogni tesserato, sia esso socio fondatore, effettivo o affiliato e soggetto a tutte le norme emanate da WTKA ed in particolare è assoggettato alla potestà disciplinare Federale; se richiesto da WTKA il tesserato è tenuto a ricorrere a squalifiche o provvedimenti disciplinari comminati da WTKA.**
- b. **ai tesserati che siano venuti meno ai propri doveri verso la WTKA possono essere disposte ,osservando la proporzione con la gravità della infrazione,le seguenti sanzioni disciplinari ;**

1. – Richiamo Verbale

2. -richiamo scritto .

3. -a sospensione dalle attività

4.- la squalifica

5.- la radiazione

a. Richiamo verbale

Viene applicato per infrazioni lievi che non necessitano di richiami scritti

b. Richiamo scritto.

Si applica il richiamo scritto in caso di recidiva nella stessa infrazione o in infrazione della stessa indole,su cui vi sia stato richiamo verbale.

c. Sospensioni dalle attività

La sospensione dalle attività Federali non può essere disposta per una durata superiore a 60 gg. In caso di recidiva per infrazioni che hanno portato a ripetuti richiami scritti; si estende ad un massimo di 120 gg. (gli atleti nazionali dovranno comunque partecipare agli allenamenti anche in caso di sospensione)

d. La squalifica

Viene comminata per infrazioni di maggiori gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni, non può essere disposta per una durata superiore ad anni 1.

e. La radiazione

E la sanzione più grave e viene applicata allor-quando la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di rimanere nell'ambito della federazione.

Fermo restando le regole di diritto comune sulla giusta causa, la radiazione deve essere deliberata nei seguenti ulteriori tassativi casi;

- a. -uso di sostanze psicotrope
- b. -frode sportiva
- c. -recidive squalifiche
- d. -grave e ripetuto inadempimento agli obblighi statutari e/o dai regolamenti federali

Art.6 Criteria per la determinazione delle sanzioni – Motivazioni

IL giudice sportivo, nel determinare in concreto la sanzione, deve tener conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tieni altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato.

Qualora il Giudice Sportivo WTKA intenda erogare una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale, deve entro cinque giorni dalla conoscenza del fatto contestare per iscritto al tesserato i fatti o contegni specifici che gli vengono attribuiti e che possono dar luogo a sanzioni, invitandolo a discolarsi o ad addurre le sue difese entro un termine non superiore a 10 gg. dal ricevimento della su detta contestazione di addebito. Dopo detto termine Il Giudice cominerà la sanzione nei cinque giorni successivi

Tutti i provvedimenti disciplinari definitivi debbono essere custoditi presso la Segreteria della Federazione WTKA Karate Italia

Il Giudice sportivo deve individuare e nominare 3 membri di giuria di appello a cui viene attribuito un numero da 1 a 3, gli stessi non potranno essere nominati in caso di conflitto di interessi dove il membro della Giuria ha relazioni famigliari di sangue o di diritto con una delle parti in causa nell'incidente in questione, inclusi tutti i membri del gruppo arbitrale coinvolti nella causa in corso.

PROCESSO EVOLUTIVO APPELLO

In seguito all'analisi della protesta nei modi scritti in precedenza, il Giudice Sportivo e la Giuria d'Appello dovrà riunirsi ed elaborare un rapporto descrivendo il risultato ed esponendo le loro ragioni per accettare o respingere a protesta. Il rapporto deve essere firmato da tutti e 3 i membri della Giuria d'Appello ed inoltrato al Segretario Generale con la giusta soluzione del caso.

a. svolgendo immediatamente un'inchiesta, per sostenere il merito della protesta..

b. PROTESTA RESPINTA

Se una protesta non ha fondamento, il Giudice Sportivo e la Giuria d'Appello notificherà al ricorrente che la protesta è stata respinta. Prima che ciò avvenga, sui documenti originali verrà apposta la parola "RESPINTA", con le seguenti MOTIVAZIONI.

La documentazione sarà trasmessa al Segretario Generale.

c. PROTESTA ACCETTATA

Se la protesta è accettata, il Giudice Sportivo e la Giuria d'Appello si metterà in contatto con il Comitato Organizzatore e con il Responsabile Arbitrale per prendere le misure necessarie affinché la situazione non si ripeta, incluse le seguenti possibilità:

- Rivedere i giudizi che contravvengono le regole;
- Annullare il risultato dei combattimenti interessati del turno dal quale proviene il conflitto;
- Trovare la soluzione consona per sanare il conflitto e rendere giustizia
- la Commissione Arbitrale stabilirà come gli Arbitri coinvolti vengano corretti e/o sanzionati.

E' responsabilità del Giudice Sportivo esercitare limitazioni e intraprendere azioni che evitino di snaturare il programma in modo significativo. Lo stesso notificherà al ricorrente che la protesta è stata accettata. Con le decisioni del caso, prima che ciò avvenga, sui documenti originali verrà apposta la parola "ACCETTATA", sottoscritta da ogni membro della Giuria d'Appello. La documentazione sarà trasmessa al Segretario Generale e la quota restituita al ricorrente.

Art.7 . POTERI e LIMITAZIONI

La decisione del Il Giudice Sportivo è definitiva.

Impone sanzioni o penalità. La sua funzione è quella di giudicare in merito ad una protesta e accertarsi che sia fatta giustizia per rimediare a qualsiasi procedura che contravviene alle regole.

- a. Nella protesta devono essere indicati i nomi degli Atleti, il Gruppo Arbitrale in carica e i dettagli precisi di ciò cui ci si oppone. Sarà chi presenta la protesta ad assumersi gli oneri connessi alla prova della validità della protesta.
- b. La protesta viene esaminata dal Giudice Sportivo e dalla Giuria d'Appello che esaminerà le prove presentate a sostegno della protesta. potrà esaminare anche materiale video e interrogare i funzionari allo scopo di verificare e individuare elementi utili e oggettivi per la validità della protesta.
- c. Se ritiene che la protesta sia oggettivamente motivata, intraprende le azioni adeguate. Inoltre, vengono prese tutte le misure per evitare il ripetersi di quanto accaduto nelle future competizioni. La quota viene restituita al ricorrente.
- d. Se altresì ritiene che la protesta non sia valida, la respinge e la quota viene trasmessa al Segretario Generale.
- e. È necessario che in caso di proteste da evadersi in sede di gara i combattimenti successivi non devono subire ritardi anche se si sta preparando una protesta ufficiale. Rientra nella responsabilità del Direttore di Gara far sì che il combattimento sia condotto ai sensi ed agli effetti del regolamento di gara.

Tutti i reclami devono essere annunciati immediatamente alla Segreteria di Gara e presentati entro dieci minuti .

Il reclamo annunciato sospende la gara limitatamente alla categoria di peso (Kumite) o al turno (Kata) interessato. Il direttore di Gara, sentite le parti interessate decide in merito con provvedimento scritto da allegare agli Atti Ufficiali della gara.

Nessuno dei suddetti (con esclusione dei Rappresentanti delle Società Sportive) potrà partecipare alla discussione anche se direttamente interessato.

Tutti i provvedimenti disciplinari debbono essere motivati.

Tutti i provvedimenti disciplinari definitivi debbono essere Pubblicati nell'apposito albo Disciplinare e custoditi presso la Segreteria Nazionale

Art. 8 Norme Finali

Il presente codice disciplinare è composto di 8 articoli, potrà essere modificato, su proposta del Consiglio Esecutivo, (fermo restando l'approvazione da parte del consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 dello statuto wtka)

per ogni altro argomento non previsto o disciplinato dal presente codice disciplinare, valgono le norme dello statuto .

il presente codice entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del consiglio Esecutivo

TITOLO 6 GLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 20- Norme generali

1. La direzione delle gare è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Ufficiale di Gara.
2. La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
3. Gli Ufficiali di Gara si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) Arbitri Regionali;
 - b) Arbitri Nazionali;
 - c) Arbitri Internazionali;
 - d) Presidenti di Giuria
 - e) Arbitri e Presidenti di Giuria Benemeriti.
4. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti :
 - a) Almeno 18°anno di età;
 - d) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - c) cintura nera 1°Dan per gli Arbitri Regionali;
 - d) cintura nera 2°Dan per gli Arbitri Nazionali;
 - e) cintura nera 3°Dan per gli Arbitri Internazionali;
 - f) cintura nera 4°Dan per gli Arbitri Benemeriti.Escluso i Presidenti di Giuria, che non devono essere necessariamente praticanti.
5. Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Arbitrale WTKA International, con le deroghe vigenti in campo nazionale.
6. I compiti dei Presidenti di Giuria sono:
 - a) redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli alla Segreteria di Gara, al termine della gara,
 - c) prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;

7. Gli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
8. Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di denunciare al Giudice Sportivo Tramite la Segreteria di Gara ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.
9. Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
10. Gli Ufficiali di Gara sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
 - a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
 - b) assenze ingiustificate nelle designazioni, se superiori al 50%;
 - c) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso annuale di aggiornamento;
 - d) specifica motivata richiesta.Per essere riammessi nei quadri federali devono superare i relativi esami indetti dalla Federazione.
11. Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; squalifiche o inibizioni sportive definitive, salvo riabilitazione, complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi Sportivi Internazionali;
 - d) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali;
 - e) raggiungimento del sessantesimo anno di età per gli Arbitri e del sessantacinquesimo anno di età per i Presidenti di Giuria.
 - f) perdita di uno degli altri requisiti di cui al precedente Punto 4).

Articolo 21 – Gli Arbitri Regionali

1. Per essere ammessi agli Esami Regionali per Arbitri Regionali gli interessati devono essere tesserati alla WTKA Italia Karate e frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale.
2. Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
3. I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Arbitri Regionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Gli Arbitri Regionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare regionali, ove è richiesto possono arbitrare anche manifestazioni nazionali.

Articolo 22 – Gli Arbitri Nazionali

1. Gli Arbitri Regionali, che abbiano prestato la loro opera per almeno un anno, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione alla prima categoria.
2. Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3. I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali di prima categoria, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Gli Arbitri Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare, regionali, interregionali, nazionali ed ove è necessario ai Tornei Internazionali.
5. La qualifica di Arbitro Nazionale è incompatibile con quella di Atleta.

Articolo 23- Gli Arbitri Internazionali

1. Gli Arbitri Nazionali, possono essere candidati agli Esami per l'acquisizione della qualifica di "Internazionale".
2. I candidati sono sottoposti ad esame preliminare, secondo un programma fissato dal Consiglio.

Articolo 24 – I Presidenti di Giuria

1. Per essere ammessi agli Esami Regionali per Presidenti di Giuria Regionali gli interessati devono frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale.
2. Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
3. I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Presidenti di Giuria, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 25 - Gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti

1. Gli Ufficiali di Gara che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemeritenze, possono essere promossi, al raggiungimento del 60° o del 65 ° anno di età, rispettivamente Arbitri Benemeriti o Presidenti di Giuria Benemeriti dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
2. Gli Arbitri ed i Presidenti di Giuria Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemeritenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

TITOLO 7 GLI INSEGNANTI TECNICI

Articolo 26- Norme generali

1. La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
2. Gli Insegnanti si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) Allenatori;
 - c) Istruttori;
 - d) Maestri;
 - e) Maestri Benemeriti.
3. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) almeno 18° anno di età;
 - b) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi Sportivi Internazionali;
 - e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - g) cintura nera 1° Dan per gli Allenatori;
 - h) cintura nera 2° Dan per gli Istruttori;
 - i) cintura nera 3° Dan per i Maestri;
 - j) cintura nera 4° Dan per i Maestri Benemeriti.
3. Gli Insegnanti Tecnici hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
4. Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
 - a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
 - b) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso di aggiornamento annuale. Per essere riammessi nei quadri federali devono superare i relativi Esami regionali indetti dalla Federazione;

c) specifica motivata richiesta.

Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato rinnovo della tessera federale;
- c) sopravvenute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; squalifiche o inibizioni sportive definitive, salvo riabilitazione, complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi Sportivi Internazionali;
- d) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali;
- e) perdita di uno dei requisiti di cui al precedente Punto 3).

Articolo 27 – Allenatori

1. Per essere ammessi agli Esami per Allenatori gli interessati devono essere tesserati alla WTKA Italia Karate e frequentare un Corso di preparazione organizzato dalla Federazione.
2. Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
3. I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 28 – Gli Istruttori

1. Per poter partecipare al concorso gli Allenatori devono aver partecipato, come tali, ad almeno due Corsi annuali di aggiornamento.
2. Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3. I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Istruttori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 29 - I Maestri

1. Gli Istruttori che siano almeno nel 40° anno di età e hanno partecipato ad almeno 4 corsi annuali di aggiornamento sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Maestri.
2. Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
3. I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Maestri, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 30 - I Maestri Benemeriti

1. I Maestri che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemeritenze nel campo dell'insegnamento e dei risultati agonistici, possono essere promossi, al raggiungimento del 65° anno di età, Maestri Benemeriti dal Consiglio, su proposta del Presidente della Federazione.
2. L'inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento.
3. I Maestri Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemerenza con relativo diploma ed una tessera permanente.

TITOLO 8 GLI ATLETI

Articolo 31 - Norme generali

1. Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla WTKA Italia Karate gli Atleti devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata.
2. Il tesseramento dà il diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate e di essere assicurati contro gli infortuni sportivi.

Articolo 32 - Classi degli Atleti

1. Gli Atleti e le Atlete sono suddivisi nelle seguenti classi:

KARATE

Pre-agonisti ("PA"):

Bambini/e: dal 5° al 8° anno;

Ragazzi/e: dall'9° al 11° anno;

Agonisti ("AG"):

Esordienti : dal 12 al 14° anno;

Cadetti/e: dal 15° al 17° anno;

Juniores: dal 18° al 20° anno;

Seniores: dal 21° al 40° anno;

Master dal 41° al 65° anno;

Non Agonisti ("NA"):

dal 12 anno: tutti coloro che non intendono svolgere attività agonistica.

2. Gli Atleti della Classe Master devono Presentare il certificato idoneità per l'attività agonistica in originale in sede di gara al momento dell'iscrizione.

TITOLO 9 I GRADI

Articolo 33 – Norme generali

1. Tutti coloro che praticano il Karate sono ripartiti in gradi (Kyu e Dan), a seconda della tecnica e dell'esperienza acquisita.
2. I Kyu, in ordine progressivo, sono i seguenti:
 - a) 6° Kyu – Cintura bianca;
 - b) 5° Kyu – Cintura gialla;
 - c) 4° Kyu – Cintura arancione;
 - d) 3° Kyu – Cintura verde;
 - e) 2° Kyu – Cintura blu;
 - f) 1° Kyu – Cintura marrone.
3. I Dan, in ordine progressivo, sono i seguenti:
 - a) 1° Dan – Cintura nera;
 - b) 2° Dan – Cintura nera;
 - c) 3° Dan – Cintura nera;
 - d) 4° Dan – Cintura nera;
 - e) 5° Dan – Cintura nera;
 - f) 6° Dan – Cintura bianco-rossa;
 - g) 7° Dan – Cintura bianco-rossa;
 - h) 8° Dan – Cintura bianco-rossa;
 - i) 9° Dan – Cintura rossa;
 - j) 10° Dan – Cintura rossa.
4. La Federazione riconosce solo i gradi (Kyu e Dan) conseguiti in Italia dai propri tesserati secondo le norme da essa emanate.
5. Coloro che hanno conseguito i gradi (Kyu e Dan) presso una Federazione straniera, se vogliono il riconoscimento degli stessi, devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata di idonea documentazione.

Articolo 34 – Graduazione dei Kyu

1. Le graduazioni fino al 1° Kyu (cintura marrone) vengono effettuate ad esclusivo giudizio dell'Insegnante Tecnico Sociale.
2. Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di due graduazioni di Kyu. Pertanto, gli Atleti possono essere graduati come 1° Kyu (cintura marrone) solamente dopo un triennio di tesseramento.

Articolo 35 - Graduazione dei Dan per Esami

1. Gli Esami di graduazione fino al 5° Dan vengono effettuati secondo il programma approvato dal Consiglio. L'anzianità nel grado decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. 2. Per essere ammessi agli Esami di graduazione dei Dan è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) 14° anno di età e permanenza di due anni effettivi nel grado di cintura marrone (che deve essere tale all'atto del tesseramento) per la promozione a cintura nera 1° Dan;
 - b) permanenza di 2 anni effettivi nel grado di cintura nera 1° Dan per la promozione a 2° Dan;
 - c) permanenza di tre anni effettivi nel grado di cintura nera 2° Dan per la promozione a 3° Dan;
 - d) permanenza di quattro anni effettivi nel grado di cintura nera 3° Dan per la promozione a 4° Dan;
 - e) permanenza di cinque anni effettivi nel grado di cintura nera 4° Dan per la promozione a 5° Dan.
3. E' obbligatorio per la partecipazione alla sessione d'esami, partecipare a 2 stage propedeutici di 3 ore ciascuno.

Articolo 36- Graduazione dei Dan per meriti eccezionali

1. Il conferimento del Dan dal 6° in poi ha carattere eccezionale e viene disposto dal Presidente della Federazione, il quale terrà conto delle cariche nazionali ed internazionali ricoperte, dei risultati agonistici di livello internazionale personali o dei propri Atleti, dell'attività didattico-scientifica, delle benemeritenze od onorificenze della Federazione, sette anni nel grado di V Dan.
2. E' facoltà del Presidente della Federazione concedere cinture nere "ad honorem" o "motu proprio" oppure conferire Dan a Persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze.

TITOLO 10 LE MANIFESTAZIONI

Articolo 37 – Organizzazione

1. Sono competenti per la loro approvazione il Consiglio per le iniziative a carattere regionale, nazionale ed internazionale incluse nel Calendario Federale. Le domande devono essere trasmesse alla Segreteria Federale per il tramite del Comitato Regionale che esprimerà il suo parere.
2. I contatti con le Federazioni straniere devono essere tenuti esclusivamente dalla Federazione.
3. Il Regolamento della manifestazione deve contenere:
 - a) luogo, data ed orari di svolgimento;
 - b) data della chiusura delle iscrizioni e relativa quota;
 - c) notizie logistiche;
 - d) ogni altra informazione utile.Inoltre, per le gare il Regolamento deve contenere anche:
 - a) formula di svolgimento, classi, gradi, specialità e sesso degli Atleti cui è aperta;
 - b) sistema di punteggio per la classifica delle Società Sportive;

- c) elenco dei premi in palio.
4. I Comitati Regionali devono controllare l'organizzazione e la regolarità delle gare che si svolgono nella loro giurisdizione.

Articolo 38 - Reclami

1. Le Società Sportive che durante lo svolgimento di una gara si ritengono danneggiate possono presentare alla segreteria di Gara reclamo firmato dal Dirigente Sociale responsabile munito di tessera federale, accompagnato dalla prescritta quota di 100 euro, che sarà restituita in caso di accoglimento.
2. I reclami possono riguardare unicamente errori di fatto o di applicazione dei regolamenti o posizioni irregolari di Società Sportive o Atleti.
3. Non sono ammessi reclami per presunti errori di valutazione tecnica.
4. Tutti i reclami devono essere annunciati immediatamente alla Segreteria di Gara e presentati entro 10 minuti.
In caso di reclamo annunciato è sospesa la gara limitatamente alla categoria di peso o alla prova interessata.
5. Il Direttore di Gara, sentite le parti interessate, decide in merito con provvedimento scritto da allegare agli atti ufficiali della gara.

Articolo 39- Ricorsi

1. Avverso le decisioni del Direttore di Gara è ammesso, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione, il ricorso al Giudice Sportivo, attraverso la Segreteria Nazionale, firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.
2. Le Società Sportive che si ritengono danneggiate nella compilazione della classifica di una gara possono fare ricorso alla Segreteria di gara entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione.
Il ricorso deve essere firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota di 100€, che sarà restituita in caso di accoglimento.
La Giudice sportivo decide in via definitiva entro i quindici giorni successivi, con le seguenti modalità descritte all'Art.7 del codice disciplinare

Articolo 40 – Omologazione

1. Al termine della gara la Segreteria di Gara trasmettere alla Segreteria Nazionale il plico con tutti gli atti ufficiali della gara, assieme agli eventuali reclami, alle relative tasse e alle decisioni prese.
2. In base agli atti ufficiali l'Organo Federale competente provvederà ad omologare la gara.

WTKA Italia Karate

FORMAZIONE

Formazione: Allenatori - Istruttori - Maestri

Allenatore:

Requisiti necessari: 18 anni di età ed almeno il 1° dan

1^ PARTE

- KIHON
- KATA
- TECNICHE DI KUMITE

2^ PARTE - TEORIA:

- CAPACITA' MOTORIE
- REGOLAMENTO ARBITRALE
- PARTE PSICO-PEDAGOGICA

3^PARTE - METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO:

1) metodologia dell'allenamento (bambini & ragazzi) kata / kumite

Istruttore:

Requisiti necessari: 21 anni di età ed almeno il 2° dan

1^ PARTE

- KIHON
- KATA
- TECNICHE DI KUMITE

2^ PARTE - TEORIA:

- CAPACITA' MOTORIE
- REGOLAMENTO ARBITRALE
- PARTE PSICO-PEDAGOGICA. NOZIONE di primo pronto soccorso

3^PARTE - METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO:

1) metodologia dell'allenamento (CA / YU / SE) kata / kumite

MAESTRO:

Requisiti necessari: 35 anni di età ed almeno il 3° dan

1^ PARTE

- KIHON
- KATA
- TECNICHE DI DIFESA PERSONALE

2^ PARTE - TEORIA:

- CAPACITA' MOTORIE
- REGOLAMENTO ARBITRALE
- PARTE PSICO-PEDAGOGICA. NOZIONE di primo pronto soccorso

3^PARTE - METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO :

- 1) metodologia dell'allenamento (per tutti) kata / kumite
- 2) una biografia storica dell'operato come marzialista

**Sono obbligatorie almeno un aggiornamento tecnico per ogni anno sportivo
Documentato sul Budopass Per accedere agli esami successivi**

WTKA Italia Karate

CONSIGLI PER TESI

ALCUNI ARGOMENTI SUGGERITI PER LE TESI

STORICA

- ORIGINI, CARATTERISTICHE E STILI DEL KARATE
- L'EVOLUZIONE DI UNO STILE LEGATO ALLE VICENDE STORICHE DELLA GIAPPONE

TECNICA

- LA PREPARAZIONE ATLETICA DELL'AGONISTA DEL KARATE
- CARATTERISTICHE TECNICHE DI UNO STILE E FASI DELLA PREPARAZIONE DELL'ATLETA
- LE FASCE DI INTERVENTO SULL'ATLETA PREAGONISTA: AVVIAMENTO, FORMAZIONE, RAFFORZAMENTO
- CAPACITA' E ABILITA' MOTORIE
- LO SVILUPPO DELLE CAPACITA' COORDINATIVE
- LO SVILUPPO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI
- LA PERIODIZZAZIONE DELLA STAGIONE AGONISTICA

ARBITRALE

- LA PREPARAZIONE DELL'ATLETA AGONISTA IN FUNZIONE DEL REGOLAMENTO ARBITRALE DELLA DISCIPLINA

SCIENTIFICA

- L'ATP NELL'ESERCIZIO SPORTIVO
- BIOMECCANICA DEL GESTO ATLETICO

DIDATTICA

- TECNOLOGIA DELL'INTERVENTO EDUCATIVO
- L'APPRENDIMENTO MOTORIO
- L'EDUCAZIONE MOTORIA DI BASE

PSICOLOGICA

- PSICOLOGIA DELL'INTERVENTO EDUCATIVO
- LO SVILUPPO PSICOLOGICO DELL'ATLETA PREAGONISTA